



CITTÀ DI FASANO

Copia di Ordinanza Sindacale n.: **000026** del **29/12/2025**

Oggetto: Divieto di scoppi di petardi e simili dal 29 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026

IL SINDACO

Rilevato che:

- nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche la Città di Fasano è per consuetudine teatro di una sequela di molteplici e reiterati scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte ma anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 1° gennaio;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberato dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di produrre danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali a causa del panico da rumore;
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzati approfittando della difficoltà di distinguere fra spari legali e spari illegali;

Ritenuto opportuno:

- regolamentare l'uso dei prodotti pirotecnici in luoghi pubblici, al fine di prevenire e contrastare le azioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali ed alle cose, anche al fine di facilitare l'intervento diretto degli organi di Polizia preposti ai controlli, consentendo una immediata sanzione, fermo restando quanto previsto in sede penale;

Ritenuto altresì opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità e delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- adottare una serie di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 6 del DL. 14/2017 che DL 23.05.2008 n°92 e convertito in L. 24.07.2008 n°125, che riconosce al Sindaco quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano

creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Visto il D. Lgs. 4 aprile 2010 n°58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

DISPONE IL DIVIETO

1) **dal 29/12/2025 al 10/01/2026** ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche nei luoghi pubblici, di effettuare /o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

2) **dal 29/12/2025 al 10/01/2026** di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.;

3) **dal 29/12/2025 al 10/01/2026** di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 58/2010

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 58/2010 (con particolare riferimento all'art. 5, che definisce i vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il periodo suddetto;

RACCOMANDA

1) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private a uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

2) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

3) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

AVVERTE

1) ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta/00), fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

2) all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi degli art. 13 e 20 della Legge n. 689/81;

3) qualora il fatto accertato gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi art. 347 Codice procedura penale;

4) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia trasmesso alla Questura di Brindisi;
- ai locali comandi delle forze dell'ordine operanti sul territorio per l'espletamento della competente sorveglianza in materia;
- sia pubblicato in sezione Trasparenza e sul sito web del Comune di Fasano.

Il Sindaco
f.to FRANCESCO ZACCARIA
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 29/12/2025 fino al 14/01/2026.

Fasano, 29/12/2025

Il Responsabile della pubblicazione
Aurora Nardelli